ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO

Art. 13

Scuole militari. Le scuole militari sono le seguenti: a) Collegi militari; b) Regia accademia di fanteria e cavalleria; c) Regia accademia di artiglieria e genio; d) Scuola di applicazione di fanteria; e) Scuola di applicazione di cavalleria; f) Scuola di applicazione di artiglieria e genio; g) Scuola di applicazione di sanità militare; h) Scuole centrali; i) Scuola di tiro di artiglieria; l) Scuola di guerra; m) Scuole allievi ufficiali di complemento; n) Scuole allievi sottufficiali. Il numero dei Collegi militari, quello delle Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle Scuole centrali, nonché l'ordinamento di ciascuna Scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministero della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze

Versione in vigore dal 8 maggio 1930, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento del Regio esercito
Estremi	Legge 11 marzo 1926, n. 396
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-del-regio-esercito-1926/art-13-scuole-militari-le-scuole-militari-sono-le-seguenti-a-collegi/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it